

**NOTE ALLEGATE AL COSTO ORARIO DELLA MANO D'OPERA  
EDILE IN PROVINCIA DI RAGUSA**

**MESE DI FEBBRAIO 2025**

<b>RETRIBUZIONE</b>	
<b>1)</b>	<b>PAGA BASE</b>
	Verbale di Accordo del 21 febbraio 2025. L'importo in tabella, relativo ai 4 livelli, viene suddiviso per 173.
<b>2)</b>	<b>INDENNITA' DI CONTINGENZA</b>
	E' stata congelata al valore esistente al 01/11/91, per effetto dell'accordo tra Governo e Parti Sociali, di cui al Protocollo di Intesa 31/07/92, per cui, a decorrere da tale data, cessa di essere rivalutata al verificarsi di variazioni legate al costo della vita. L'importo in tabella, relativo ai 4 livelli, viene suddiviso per 173.
<b>3)</b>	<b>INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE</b>
	L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale. In base ad una dichiarazione congiunta, ANCE ed OO.SS, si riservano di approfondire, nel corso di vigenza del contratto, le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire ed incrementare la produttività del settore. In base a quanto disposto dall'Allegato 15 dell'Accordo Nazionale del 19/04/10, gli importi in atto dell'E.E.T. sono conglobati nell'indennità territoriale di settore.
<b>4)</b>	<b>E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione</b>
	Questo elemento retributivo è nato dall'Accordo 31/07/92 per compensare la perdita di rivalutazione della contingenza bloccata a novembre 1991. L'importo stabilito è pari ad € 10,33 da dividere per 173.
<b>5)</b>	<b>GRATIFICA NATALIZIA - FERIE - PERMESSI</b>
	La misura percentuale (23,45%) per gratifica natalizia, ferie e permessi annuali è stabilita dal C.C.N.L. Dal 01/10/2000 il trattamento economico spettante agli operai a tale titolo, è assolto dall'impresa con la corresponsione mensile in busta paga.
<b>6)</b>	<b>INDENNITA' DI TRASPORTO</b>
	C.C.P.L. del 09/03/2022. All'operaio che con mezzi propri raggiunge il posto di lavoro, viene riconosciuta una indennità giornaliera pari ad € 0,70. Per i cantieri fuori dai limiti territoriali l'indennità di trasporto aggiuntiva è la seguente: € 1,00 giornaliera per cantiere situato entro i km 15 dalla cinta urbana e € 2,00 giornaliera per cantiere situato oltre i km 15 dalla cinta urbana. L'importo in tabella di € 0,47 è determinato in base ad una media ponderata. L'indennità di trasporto non è comunque dovuta allorché l'impresa mette a disposizione dell'operaio mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere. L'indennità di trasporto è dovuta, ove spettante, nei casi di impossibilità di inizio lavori a condizione che il lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell'impresa oppure in cantiere.
<b>7)</b>	<b>FESTIVITA' RESIDUE</b>
	Le festività, in base all'A.C.P.L. del 19/04/10, sono 12. L'importo indicato in tabella deriva dal seguente calcolo: TOTALE "A" x 12 (festività) x 8 (ore) / 173 / 12 (mesi)
<b>8)</b>	<b>FESTIVITA' 4 NOVEMBRE</b>
	L'importo indicato in tabella deriva dal seguente calcolo: TOTALE "A" x 8 (ore) / 173 / 12 (mesi)

<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI</b>	
---	--

<b>a)</b>	<b>I.N.P.S.</b>
	La percentuale INPS del 34,28% si riferisce ad una impresa edile con un numero di dipendenti superiore a 15 ma non a 50. L'aliquota del Fondo Pensioni del 23,31% è al netto della contribuzione aggiuntiva dello 0,50%, detratto dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto, così come stabilito dalla L. 297/82 pubblicata sulla GURI n° 147 del 31/05/82.
<b>b)</b>	<b>I.N.A.I.L.</b>
	La percentuale del 13,13% è fissata dall'Istituto stesso.
<b>c)</b>	<b>EX D.L. 82/90</b>
	In base all'ex D.L. 82/90, art. 3 comma 7, le somme a carico del datore di lavoro (e del lavoratore) versate alla Cassa Edile sono assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale nella misura del 15% del loro ammontare. L'importo in tabella, relativo ai 4 livelli, è determinato secondo il seguente calcolo: TOTALE "A" x (1,55+1,225+1,875+0,20+0,10+0,60+0,20)% x 15% x (34,28+13,13)%, dove 1,55 = Fondo APE; 1,225= Contributo Ente Sfera (1,225= 1,00% Ente Sfera-0,220% DISS-0,005% RLST) ; 1,875= Fondo Cassa Edile; 0,20= Fondo Prepensionamenti; 0,10=Fondo Occupazione; 0,60=Fondo Sanitario; 0,20=Fondo Territoriale Qualificazione del Settore).

<b>ONERI GENERALI</b>	
-----------------------	--

<b>a)</b>	<b>T.F.R.</b>
	L'importo in tabella, relativo ai 4 livelli, è determinato secondo il seguente calcolo: TOTALE "C" / 13,50 x 1,258
<b>b)</b>	<b>CASSA EDILE</b>
	La percentuale del 3,235% calcolata sul TOTALE "A" è composta da: Fondo Cassa Edile 1,875% - Quote Servizio Provinciale 1,14% - Quote Servizio Nazionale 0,22%.
<b>c)</b>	<b>FONDO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE</b>
	Accordo Parti Sociali Nazionali del 21/09/2023. In base a tale Accordo l'aliquota viene stabilita nel 2,43% calcolata sul TOTALE "A" è ridotta del 10% (2,19%). Il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE è pari a 160 ore. In base all'Accordo Sindacale tra ANCE Ragusa e OO.SS. del 14/10/2024, l'aliquota stabilita del FNAPE è pari al 1,55% per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, con decorrenza 01/10/2024 - 30/09/2025, che applicano il CCNL 03/03/2022 e il CCPL 09/03/2022.
<b>d)</b>	<b>CONTRIBUTO ENTE SFERA</b>
	A.C.P.L. del 17/10/2012 - A.C.P.L. del 02/12/2019 - L'importo in tabella, relativo ai 4 livelli, è calcolato sul TOTALE "A".
<b>e)</b>	<b>FONDI CCNL 18/07/2018</b>
	In base all'A.C.N.L. del 18/07/2018, con decorrenza 01/10/18 viene istituito il "FONDO SANITARIO" alimentato da un contributo dello 0,35%, tale percentuale dal 1° ottobre 2020, dato l'avvio operativo del Fondo, è 0,60%; il "FONDO PREPENSIONAMENTI" per anticipare l'accesso al pensionamento il cui contributo è fissato nello 0,20%, tale fondo sostituisce il Fondo Lavori Usuranti; il "FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE" il cui contributo è fissato nella misura dello 0,10%.
<b>f)</b>	<b>FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE</b>
	L'ACNL del 03/03/2022 ha istituito il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori". In mancanza del relativo Regolamento, l'operatività del Fondo è stata sospesa. Con l'Accordo tra le Parti Sociali del 21/09/2023 è stato sottoscritto il Regolamento che rende operativo il Fondo con un'aliquota dello 0,20% sulla retribuzione imponibile (TOTALE "A"), a carico del datore di lavoro
<b>g)</b>	<b>PREVEDI</b>
	C.C.P.L. del 23/04/07 - All. 16. Con decorrenza 01/05/07 è istituito un Fondo di previdenza complementare denominato PREVEDI, finalizzato al rimborso per le imprese dell'aliquota contributiva dell'1% versata per ogni operaio iscritto a tale Fondo. L'importo in tabella, relativo ai 4 livelli, è calcolato sul TOTALE "A". - A.C.P.L. del 20/02/2012 - A.C.P.L. del 17/10/12
<b>h)</b>	<b>INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA</b>
	A.C.P.L. del 14/10/2024 - L'indennità sostitutiva di mensa è pari ad € 3,32 giornaliera per tutte le imprese.

i)	<b>CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI</b>
	A.C.N.L. del 18/07/2018. Con decorrenza 1° ottobre 2019 il Contributo Contrattuale PREVEDI è aumentato di € 2, su base 100, € 10 in totale, riparametrato sui vari livelli. Tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro ed è dovuto per tutti i dipendenti.
l)	<b>CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPS 10%</b>
	Il contributo contrattuale Prevedi non ha natura retributiva ma previdenziale, per cui è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10%.
m)	<b>E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE</b>
	L'E.V.R. è previsto dall'articolo 38 del ACNL del 01.07.2014. L'E.V.R. è un elemento variabile poiché tiene conto della "performance" dell'impresa. L'E.V.R., per l'anno 2024, è stato fissato nella misura del 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 01/07/2014 e verrà erogato, mensilmente ad operai ed impiegati, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025. L'E.V.R. non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

#### ONERI ASSOCIATIVI ED IMPONDERABILI

i)	<b>CONTRIBUTO F.A.I.E.</b>
	A.C.P.L. del 28/02/73. Viene istituito un Fondo Assistenza Imprenditori Edili (FAIE), mentre con A.C.P.L. del 17/10/2012 viene fissato nello 0,50% da calcolarsi sul TOTALE "A", con C.C.P.L. del 13.03.2017 è stabilito un minimo mensile di € 5,00.
II)	<b>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.E.</b>
	Tale contributo, nella misura dello 0,50%, deve essere versato alla Cassa Edile, unitamente agli altri contributi, dalle imprese iscritte all'Associazione Territoriale di appartenenza e, di conseguenza, all'Associazione Nazionale. Si calcola sul TOTALE "A":
III)	<b>ONERI VARI ED IMPONDERABILI</b>
	A.C.N.L. del 19/04/10. Ne fanno parte: Assemblee art. 104 (10 ore annue) - Permessi sindacali art. 104 (8 ore annue) - Diritto allo studio art. 90 (20 ore annue) - Gratifica durante la malattia (75 ore annue) - Gratifica durante l'infortunio (35 ore annue) - Congedo matrimoniale art. 28 (20 ore annue) - Formazione, permessi D.Lgs. 81/08 (8 ore annue) = totale ore 176. La percentuale di incidenza di tali oneri dell'8,48% da calcolarsi sul TOTALE "F" è determinata secondo il seguente calcolo: $(\text{TOTALE "F-h-i"} \times 176 / 173 / 12) / \text{TOTALE "F-h-i"} \times 100$ . Nella formula l'importo del contributo contrattuale Prevedi e del contributo di solidarietà INPS (10%) è detratto dal Totale "F" e sul risultato è calcolata la percentuale di 8,48%.

#### PARAMETRO CONVENZIONALE 173

Si ottiene secondo il seguente calcolo: 52 settimane / 12 mesi = 4,33 media di settimane in un mese

40 ore settimanali x 4,33 = 173 divisore orario convenzionale